




Direzione Didattica Statale



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA ALUNNI

Concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni.

Visto l'art. 6 del D.P.R. 416/74 – Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto
Visto l'art. 328 e 491 del D.lgs 297/94 – Disciplina Alunni e orario servizio docenti
Visto l'art. 10 del Dlgs 297/94 in materia di Regolamento d'Istituto
Vista la L. 626/94 ed il D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni
Visti gli art. 2047 e 2048 del Codice civile
Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 13 dicembre 2016

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Premessa

L'accoglienza, la custodia, il controllo e la vigilanza sugli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Tale indicazione è il risultato di un combinato di leggi, contratti e disposizioni:

- norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni (D.lgs 297/94; D.P.R. 275/99)
- contratti di lavoro del personale (CCNL 2006/2009)
- norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile art. 2047 e 2048)

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. n. 5424

del 5/09/1986 e n. 17574 del 7 maggio 2010), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione.

Il Dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 del D.lgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

Per le norme disciplinari vale il T.U. D.lgs 297/94 e alle Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal D.lgs 150/09.

Per la funzioni del personale docenti vale il CCNL 2006/09.

La Corte dei Conti, sez. III in data 19.02.1994 con sentenza n. 1623 ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di situazioni di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal CCNL, è garantita dagli insegnanti in servizio
2. Accoglienza e vigilanza. Art. 27 del CCNL 2006/09 – “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Tenuto conto dell'età degli alunni frequentanti la scuola primaria e che l'obbligo e la responsabilità di vigilanza sono inversamente proporzionali all'età degli studenti, gli insegnanti con l'ausilio dei collaboratori scolastici provvederanno all'accoglienza all'ingresso della scuola con predisposizione di file ordinate per un ingresso disciplinato delle classi e alla relativa uscita con le medesime modalità. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio

Art. 2 Norme di servizio

1. Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento

costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

2. Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.
3. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
4. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà alla loro sorveglianza.
5. La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre garantita dal docente di classe, da quello di sostegno, dall'assistente alla persona o dall'educatore del piano sociale di zona (se previsto) ed in caso di necessità potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.